

Pieve di Soligo, 09.02.2026

Informativa n. 3

OGGETTO: la fiscalità per le associazioni non profit dal 2026

A partire dal **1° gennaio 2026**, per gli enti con esercizio coincidente con l'anno solare, entreranno in vigore le nuove disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del Codice del Terzo settore.

Questo nuovo quadro normativo - che introduce significativi cambiamenti per tutti gli ETS, incluse le ODV e le APS - è una conseguenza della "comfort letter" del 7 marzo 2025 rilasciata dalla DG Concorrenza della Commissione europea, con la quale è stato chiarito che le principali disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore non configurano aiuti di Stato, consentendone l'entrata in vigore senza la necessità di ulteriori autorizzazioni.

In sintesi, le principali novità che interesseranno gli ETS sono le seguenti:

- con riguardo alle **imposte dirette**: applicazione delle disposizioni del Titolo X del CTS, con nuovi criteri per determinare la natura commerciale o non commerciale delle attività di interesse generale, nonché dell'ente nel suo complesso (art. 79 e seguenti CTS), nonché disapplicazione delle ipotesi di non imponibilità dei proventi derivanti dalla raccolta fondi occasionale e dei contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche (art. 143, comma 3 TUIR, in quanto riprodotte nell'art. 79, comma 4 del CTS) e del regime di decommercializzazione IRES sui corrispettivi specifici (art. 148, comma 3 TUIR in quanto riprodotto per le APS dall'art. 85 del CTS) e del regime forfetario IRES e IVA di cui alla L. 398/1991 che non è più applicabile per gli enti non profit tranne che per le ASD ed SSD (**sostituito, per le ODV ed APS con corrispettivi di natura commerciale inferiori agli 85.000 euro, dal nuovo regime forfetario dell'art. 86 del CTS**);
- con riguardo alle **imposte indirette**: disapplicazione del regime forfetario IRES e IVA di cui alla L. 398/1991, in conseguenza dell'entrata in vigore della nuova fiscalità del Terzo settore e dell'applicazione, al ricorrere dei requisiti, del nuovo regime forfetario dell'art. 86 del CTS **con corrispettivi di natura commerciale inferiori agli 85.000 euro**.
- parallelamente, con riguardo al regime delle **prestazioni** istituzionali rese, a fronte di corrispettivi specifici, **nei confronti degli associati**:
 - ai fini **IRES**, dal 2026 le medesime attività potranno continuare a considerarsi non commerciali per le sole APS in forza del nuovo regime di cui all'art. 85 del CTS; diversamente per gli altri ETS tali attività potranno considerarsi non commerciali solo se rientranti nei **requisiti di non commercialità** di cui all'art. 79, commi 2 e 2-bis del CTS, in quanto non più applicabile il regime di decommercializzazione di cui all'art. 148, comma 3 TUIR;
 - ai fini **IVA**, in virtù delle modifiche introdotte dal decreto attuativo della delega fiscale sul Terzo settore (d.lgs. n. 186/2025), per tutte le associazioni non profit (a prescindere dall'iscrizione o meno al RUNTS) **rimane in vigore fino al 2036 l'attuale regime di esclusione dal campo IVA** (cd. "**fuori campo**") **delle prestazioni rese**, in diretta attuazione delle finalità istituzionali, **nei confronti degli associati** (art. 4, comma 4 del D.P.R. 633/1972), essendo rinviata l'efficacia delle modifiche all'art. 10 del DPR 633/1972 operate dal DL 146/2021, che riconducono invece tali prestazioni in regime di esenzione IVA

Nella tabella vengono riassunte le principali novità del nuovo regime fiscale per le associazioni ODV ed APS iscritte nel RUNTS:

Regime forfetario (ART. 86 CTS) CORRISPETTIVI inferiori a 85.000 euro	Regime ordinario CORRISPETTIVI superiori a 85.000 euro
Determinazione forfetaria del reddito (con applicazione del coefficiente di redditività del 3% per APS; 1 % per ODV)	Determinazione del reddito in maniera analitica , quale differenza tra i componenti positivi e negativi di reddito, secondo le regole del TUIR.
Semplificazioni IVA analoghe a quelle previste per il «regime forfetario» delle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art. 1, co. 54 e ss. L. 190/2014). In particolare, l'APS (o ODV) che opta per il regime forfetario: - sulle operazioni attive, non addebita al committente l'IVA in via di rivalsa. Di conseguenza, non esercita il diritto alla detrazione IVA sui relativi acquisti. - esonero dai versamenti IVA dai relativi adempimenti (comunicazioni LIPE, tenuta dei registri IVA, dichiarazione IVA annuale), ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo, per le operazioni in cui l'ente è debitore d'imposta (reverse charge), l'obbligo di emettere o integrare la fattura, e di versare la relativa imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.	Applicazione IVA: - addebito dell'IVA in rivalsa sulle fatture emesse ed esercizio del diritto alla detrazione IVA sui relativi acquisti. - effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta e relativi versamenti. Obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili	Obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili
Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, memorizzazione elettronica e trasmissione telematica	Obbligo di certificazione dei corrispettivi, memorizzazione elettronica e trasmissione telematica
Esonero versamento ritenute d'acconto in quanto l'associazione non viene considerata SOSTITUTO D'IMPOSTA	

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza